



CONFINDUSTRIA

Centro Studi  
Il Vice Direttore

*Gentile Direttore,*

alcune nostre associate ci hanno evidenziato una problematica concernente la documentazione da esibire alle autorità competenti, in sede di controllo su strada, per attestare l'attività lavorativa secondo le normative comunitarie e nazionali in materia (Regolamento (CE) n. 561/06, Direttiva 2002/15/CE recepita con DLgs 234/07).

In particolare, chiarimenti sono stati richiesti riguardo alla possibilità di utilizzare il modulo assenze conducenti (disponibilità del lavoratore) nei casi in cui il veicolo si guasti durante il tragitto, rendendo impossibile l'immediato proseguimento del viaggio.

L'introduzione del modulo assenze nonché la sua successiva modifica, sono state accompagnate da due note orientative (n. 5 del 2007 e n. 5 del 2009), aventi lo scopo, tra l'altro, di chiarire il "campo di applicazione" di tale documentazione, ossia i casi in cui ne è consentito l'utilizzo per completare le informazioni che non è stato possibile registrare nel cronotachigrafo.

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 19/12/2012

Prot.300/A/9118/12/111/2013



Dott. VITTORIO RIZZI

Direttore Polizia Stradale

Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato  
Ministero dell'Interno

e

Dott. PAOLO SANGIORGIO

Dirigente Divisione 5

Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità

Dip. Trasporti, Navigazione e Sistemi informatici

e statistici

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ROMA



202194



CONFINDUSTRIA

Entrambe le note orientative si soffermano sull'art. 11, paragrafo 3, della Direttiva 2006/22/CE. Tuttavia, mentre la nota del 2007 contemplava esplicitamente l'ipotesi di "guasto meccanico" del mezzo tra i casi in cui non è consentito l'utilizzo del modulo, la nota del 2009, non prevedendo tale ipotesi, lascia irrisolta la questione.

Anche a livello nazionale, le numerose circolari ministeriali e interministeriali interpretative e applicative delle decisioni comunitarie, che hanno introdotto e modificato il modulo assenza conducenti, non hanno previsto e regolamentato tale fattispecie.

Tenuto conto degli eventuali riflessi sanzionatori per le imprese, si richiedono ai Ministeri competenti delucidazioni in merito alla questione prospettata, ovvero, se lo reputassero opportuno, di sollecitare la Commissione europea affinché su tale *casus* si esprima per fornire un indirizzo univoco che risolva la questione medesima a livello comunitario.

Ringraziando per l'attenzione e restando in attesa di un Vs. cortese sollecito riscontro, invio i miei migliori saluti.

Giuseppe Mele

00144 Roma Viale dell'Astronomia, 30  
Telefono 06 5903543 Fax 06 5918348  
www.confindustria.it